**Rep. n.**

**Contratto individuale di lavoro**

**(articoli 2, comma 3, e 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 50, commi 11 e 12, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018)**

L’anno duemilaventi (2020), il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), del mese di marzo (\_\_\_\_\_\_\_), in Massa Fermana, presso la Civica Residenza Comunale

**tra**

1) il Comune di Massa Fermana, rappresentato ai fini della stipula del presente contratto, dal Segretario Comunale – Pasquale Ercoli – Codice fiscale del Comune 00380940445, in seguito denominato “Comune di Massa Fermana o Comune”

**e**

2) Graziosi Catiuscia, nata a San Ginesio (MC) il 24/07/1975 e residente a Colmurano in C.da Fiastra 14/b (Codice Fiscale GRZCSC75L64H876E), in seguito denominato “Dipendente o Prestatore di lavoro”

**i presenti premettono che**

a) l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016*”, nel testo modificato dall’articolo 18 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, dà facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, per fronteggiare l’emergenza, con onere della spesa a carico dello Stato;

b) in attuazione della richiamata norma, è stata assegnata al Comune di Massa Fermana 1 unità di personale da impiegare per i fini previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel testo coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

c) con determinazione del Segretario Comunale n. 1 in data 24 gennaio 2017, sono state decise le modalità di potenziamento e acquisizione personale assegnato al Comune per il sisma 2016, ai sensi dell’articolo 50-bis della legge 15 dicembre 2016, n. 229, con valore di modifica del programma del fabbisogno di personale a norma dell’articolo 91, 1° comma, del D.lgs 18 agosto 2000. N. 267 e assunto, con determina n. 4 del 22/03/2017, una unità di lavoro a tempo determinato e part – time, nella persona di Graziosi Catiuscia, approvandone il presente schema di contratto di lavoro ;

d) con determinazione del Segretario Comunale n. 2 in data 01 marzo 2018, è stato formalizzato il rinnovo del contratto di lavoro con **il** dipendente per due anni;

e) il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 – Prof. Geol. Piero Farabollini con nota firmata in data 05.09.2019 – Prot. n. 0063265 del 10.09.2019, comunica che “*ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni locali del 22.05.2018 e dell’articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50-bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite di durata di trentasei mesi senza necessità di ulteriore intervento normativo, ma sulla base della previsione recata dal CCNL Funzioni locali vigente*”, specificando al contempo che la deroga di cui trattasi “*non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica e ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni locali*”;

f) la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto legge 189 del 2016, intercorsi tra il Comune di Massa Fermana e Graziosi Catiuscia, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima Categoria Giuridica C - Posizione Economica C.1, è stata pari a 36 mesi: un primo contratto stipulato in data 22.03.2017 per la durata di un anno dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2018 e un secondo contratto stipulato in data 01.03.2018 per la durata di due anni dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2020;

g) permangono le esigenze di continuare ad avvalersi del dipendente, Graziosi Catiuscia, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all’articolo 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali datato 21.05.2018;

h) le disposizioni previste dall’articolo 50, commi 11 e 12, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, tenuto, altresì, conto di quanto stabilito dagli articoli 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, consentono:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di trentasei (36) mesi, che non può essere superiore a dodici (12) mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l’attivazione di nuovi servizi, fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e, dunque, alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all’articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l’articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi;

i) con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 24 dicembre 2019, dichiarata esecutiva, è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, prevedendo la conferma dell’Istruttore Amministrativo, assunto per il sisma 2016;

j) con determinazione del Settore Segreteria n. 06 in data 24 marzo 2020, è stato approvato il rinnovo del contratto di lavoro al dipendente - Graziosi Catiuscia;

**Quanto premesso, le parti costituite convengono quanto segue**

**Articolo 1**

**Rapporto e trattamento economico**

Il Comune di Massa Fermana rinnova al dipendente, che accetta, il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato. L’assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell’articolo 50-bis del Decreto Legge n. 189/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016. Il dipendente sarà collocato nel Settore Amministrativo, nel profilo di Istruttore Amministrativo ~~Contabile~~ - Categoria Giuridica C, Posizione Economica C.1 - del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il prestatore di lavoro sarà chiamato a svolgere le mansioni equivalenti al profilo di inquadramento, nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

Al dipendente sarà riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale con posizione economica C.1, oltre l’indennità di comparto, l’assegno per il nucleo familiare (se spettante), la tredicesima mensilità e ogni altra indennità e/o emolumento previsto dalla legge e dalla disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto Enti Locali. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali vigenti.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto direttamente dall’INPS previa comunicazione da parte del Comune di Massa Fermana.

**Articolo 2**

**Durata del rapporto**

Il rapporto di lavoro, considerato l’intervallo temporale di 10 giorni previsto dall’articolo 50, comma 12 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, ha decorrenza **11 aprile 2020** e scadenza **10 aprile 2021**, e non è prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa. È vietato il tacito rinnovo.

**Articolo 3**

**Orario e sede dell’attività lavorativa**

L’orario di lavoro, di 18 ore settimanali, articolato in cinque (5) giorni, è stabilito dall’articolo 22 del CCNL del 21.05.2018. L’attività sarà svolta nel Settore Amministrativo, presso la sede del Comune di Massa Fermana. L’orario potrà essere modificato per esigenze del Comune, d’intesa con il dipendente. Il rispetto dell’orario assegnato è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.

**Articolo 4**

**Congedi ordinari e malattia**

Ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 5, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in combinato con l’articolo 55, comma 9, del CCNL medesimo, al dipendente competono 14 giorni di congedi ordinari, comprensivi della giornata previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Al dipendente sono, altresì, attribuite due giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.

Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 51, comma 1, lettera b), del CCNL del 21.05.2018 e dall’articolo 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 in data 06.08.2008 e successive modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10 del CCNL del 21.05.2018.

**Articolo 5**

**Doveri del dipendente**

Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate ed è tenuto a prestare l’attività con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle circolari, nelle norme e direttive di servizio che gli saranno impartite per il perseguimento degli obiettivi per cui è stato assunto. Il dipendente si obbliga ad osservare il vigente “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, approvato con DPR n. 62 del 2013 e a prendere integrale conoscenza della seguente normativa: articolo 23 del CCNL del 06.07.1995, articoli 20, 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. 26.03.2001 e relativi allegati.

In caso di dimissioni volontarie del dipendente, ai fini del computo dei termini di preavviso, si richiamano le disposizioni contenute nell’articolo 51, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

**Articolo 6**

**Incompatibilità**

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la sua responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Le violazioni delle disposizioni in materia di incompatibilità comportano l’applicazione delle sanzioni e delle conseguenze di legge.

**Articolo 7**

**Tutela dei dati personali**

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, oggetto del presente contratto. Il Comune garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto d’impiego avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.

**Articolo 8**

**Domicilio**

Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente:

- il dipendente nel Comune di Colmurano in C.da Fiastra 14/b;

- l’Amministrazione Comunale di Massa Fermana presso la propria Residenza sita a Massa Fermana in via Garibaldi 60.

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio.

**Articolo 9**

**Disposizioni finali**

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli articoli 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 4 dell’articolo 51 del CCNL del 21.05.2018 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente e il restante inserito nel fascicolo personale agli atti d’Ufficio.

**Articolo 10**

**Norme applicabili. Rinvio**

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per quanto non disciplinato tra le parti, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, dallo Statuto Comunale, dai Contratti Collettivi di Lavoro del Comparto Funzioni locali nel tempo in vigore, nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli organi o dirigenti dell’Ente.

È fatto espresso rinvio al d.lgs. n. 165/2001, al Codice Civile, Libro V, Titolo II, Capo I, nonché al CCNL vigente per il comparto Funzioni locali.

A tali norme e disposizioni le parti fanno espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

**Articolo 11**

**Imposta di bollo e di registrazione. Esenzione**

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

Il contratto *de quo* è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 25 della Tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10 della Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

È redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente ed uno conservato agli atti del Comune di Penna San Giovanni.

Letto, approvato e sottoscritto, in data

Per il Comune

Il Segretario Comunale Il dipendente

*Pasquale Ercoli Graziosi Catiuscia*